



Bologna, 9 dicembre 2020

Alla Presidente
dell'Assemblea legislativa
Emma PETITTI
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE

I sottoscritti Consiglieri

Premesso che

- Con la legge 21 dicembre 2017, n. 24 (*"Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"*)¹, la Regione Emilia-Romagna ha inteso definire la disciplina regionale in materia di governo del territorio, in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale e nel rispetto dell'ordinamento europeo e della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, in materia di ordinamento civile e penale e del regime della proprietà, nonché in materia di tutela della concorrenza. La presente legge disciplina, altresì, i livelli minimi essenziali dei sistemi delle infrastrutture, delle attrezzature urbane e territoriali nonché dei servizi che devono essere garantiti in tutto il territorio regionale (art. 1- Principi e obiettivi generali);

- il successivo art. 2 (*"Legalità, imparzialità e trasparenza nelle scelte di pianificazione"*) stabilisce che *"La Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti di area vasta, i Comuni e loro Unioni esercitano le funzioni di governo del territorio assicurando il perseguimento dell'interesse pubblico, nell'osservanza dei principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza e partecipazione e secondo criteri di responsabilità, economicità, efficacia, flessibilità e semplificazione dell'azione amministrativa"*;

¹ regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2017;24

Considerato che

- con le disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio regionale, approvate con la legge regionale n. 3 del 31 luglio 2020 (pubblicata sul Bollettino ufficiale del 31 luglio e in vigore dall'1 agosto²), e nello specifico con gli articoli 8, 9 e 10, l'Assemblea legislativa regionale ha prorogato di un anno i termini di 3 e 5 anni del periodo transitorio originariamente previsti dalla legge urbanistica regionale (LR 24/2017)³.

In tal modo, in primo luogo passa da tre a quattro anni dall'entrata in vigore della legge urbanistica (e quindi dal 1.1.2021 al 1.1.2022) il termine previsto dall'articolo 3, c. 1, e dall'articolo 76, c. 1, della LR 24/2017, entro il quale i Comuni o le relative Unioni devono assumere la proposta del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), e le Province e la Città metropolitana di Bologna devono avviare il processo di approvazione del loro nuovo piano territoriale generale (PTAV e PTM), nonchè il termine entro il quale possono essere presentate o adottate le proposte di accordi operativi o di altri strumenti attuativi, e le proposte di variazione specifica, dei pregressi strumenti di pianificazione, a norma dell'articolo 4, commi 1, 4 e 7, e dell'articolo 76, c. 1.

In secondo luogo passano da cinque a sei anni dall'entrata in vigore della legge urbanistica (e quindi dal 1.1.2023 al 1.1.2024), il termine previsto dall'articolo 3, c. 1, della LR 24/2017, entro il quale i Comuni o le loro Unioni devono completare il processo di approvazione del PUG, ed il termine entro il quale gli accordi operativi e gli altri strumenti attuativi consentiti nel periodo transitorio devono pervenire alla loro stipula o approvazione, ed al relativo convenzionamento (ricompreso negli accordi operativi, ex art. 38, c.3), garantendo la loro immediata attuazione, a norma dell'articolo 4, c. 5.

Considerato quindi che

- la proroga delle originarie scadenze, quindi, è stata introdotta dal legislatore regionale anche nell'ottica di garantire il massimo della partecipazione, in relazione ad una materia particolarmente complessa – quale quella urbanistica – e che necessita di processi di partecipazione i più ampi possibili, proprio come indicato dall'art. 2 della L.R. 24/2017, a maggior ragione in un contesto sociale, politico ed amministrativo condizionato e penalizzato dall'emergenza Covid;

- in tal senso, d'altronde, depongono le dichiarazioni della stessa assessora Barbara Lori⁴, rilasciate in concomitanza con l'approvazione delle modifiche alla legge: *“Pur senza stravolgere le finalità della legge e gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo, la modifica approvata prende sostanzialmente atto del fatto che il lockdown ha fortemente rallentato l'attività pianificatoria dei Comuni e dei professionisti e offre la possibilità di gestire con una nuova prospettiva la fase post emergenziale”*.

Anche il Presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, ebbe a dichiarare che *“La proroga della scadenza non va letta come un passo indietro rispetto al blocco del*

² regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2020;3

³ territorio.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/legge-urbanistica-prorogati-di-un-anno-i-termini-del-periodo-transitorio

⁴ provincia.rimini.it/prvcnrnmn/po/mostra_news.php?id=236&area=H

consumo di territorio. Anzi. Il Covid impone di riprogrammare tutto a partire dalla pianificazione territoriale, tenendo conto che il tema da affrontare e risolvere è proprio quello del clima e del consumo del territorio. Gli Enti locali hanno bisogno di ripensare le strategie e rilanciare”⁵;

- Lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus, proclamato il 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri, è stato prorogato prima fino al 15 ottobre 2020, e poi ulteriormente fino al 31 gennaio 2021⁶.

Rilevato che

- Lo scorso 7 dicembre, il Consiglio comunale di Bologna ha deliberato l'adozione del nuovo Piano urbanistico generale⁷, nonostante l'avvenuta proroga dei termini della Legge regionale, verosimilmente approfittando della disattenzione determinata dalle ben differenti preoccupazioni che interessano da questa primavera tutto il tessuto socio-economico dei territori, e noncurante delle ricadute della crisi economica e sociale sulle politiche abitative della città, sia quelle presenti, sia quelle future;

- La forzatura e l'inopportunità di questa operazione, in evidente contrapposizione alla *ratio* della modifica recentemente apportata dal legislatore regionale, che proprio in considerazione del periodo emergenziale aveva contemplato una proroga, è alquanto evidente;

- non appare irrilevante richiamare le diverse critiche e le contestazioni mosse dagli Ordini professionali e dalle associazioni di categoria al nuovo PUG della città di Bologna, con particolare riferimento a tutta la normativa del settore edilizio che di fatto scoraggia fortemente il recupero dell'esistente, introducendo limitazioni ed aumentando la discrezionalità della pubblica amministrazione, in modo tale da impedire o comunque da ostacolare gli interventi di rigenerazione urbana.

Tutto ciò premesso e considerato

I sottoscritti consiglieri

Chiedono

Alla Giunta regionale

⁵ provincia.rimini.it/prvcnrnmn/po/mostra_news.php?id=236&area=H

⁶ protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus ⁷

bolognatoday.it/green/life/piano-urbanistico-generale-approvato.html

- Se non ritenga che l'avvenuta recente adozione del nuovo PUG da parte del Comune di Bologna, nonostante un percorso conoscitivo e partecipativo del tutto ostacolato dall'emergenza Covid, sia in linea con il disposto della L.R. 24/2017, nella parte in cui la stessa, a seguito di opportune modifiche suggerite proprio dal mutato contesto socio-economico, ha inteso disporre la proroga dei termini per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia urbanistica;
- se non ritenga comunque di dovere prevedere un'ulteriore proroga dei termini stabiliti, stante l'avvenuta dichiarazione di prosecuzione dello stato di emergenza nazionale a causa dell'epidemia da Covid 19.

Interrogazione a risposta orale in commissione - Oggetto: 2175

Primo Firmatario:

Michele Facci

Altri firmatari:

Massimiliano Pompignoli

Daniele Marchetti